

DELIBERAZIONE 8 LUGLIO 2025

319/2025/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA SUL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE
RELATIVO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE SAN FILIPPO DEL MELA 220KV, PER L'ANNO 2022**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1347^a riunione dell'8 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2020, 269/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 269/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2022, 667/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 667/2022/R/eel);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE S.p.A. (di seguito anche: A2A), del 20 aprile 2020, prot. Autorità 12826, di pari data;
- la comunicazione di A2A, del 26 giugno 2020, prot. Autorità 20161, di pari data;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 5 aprile 2023, prot. Autorità 24082, di pari data (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di A2A, del 4 novembre 2024, prot. Autorità 77052, del 5 novembre 2024 (di seguito: comunicazione A2A).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.11 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per

la sicurezza possa richiedere all’Autorità l’ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione;

- con la deliberazione 269/2020/R/eel, l’impianto San Filippo del Mela 220kV di A2A è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l’anno 2022;
- ai sensi del comma 63.13, l’Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all’impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l’impianto è inserito nell’elenco degli impianti essenziali; secondo quanto previsto dal comma 63.12, l’utente riceve da Terna il Corrispettivo nell’ipotesi che assuma un valore positivo, mentre lo paga a Terna nell’ipotesi che il relativo importo sia negativo;
- con la deliberazione 667/2022/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata dall’utente interessato, l’Autorità ha definito l’importo dell’acconto del Corrispettivo, relativo al primo semestre dell’anno 2022, per l’impianto San Filippo del Mela 220kV di A2A.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al fine di consentire la determinazione del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l’utente del dispacciamento è tenuto a inviare all’Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all’impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell’utente del dispacciamento;
- con la comunicazione A2A, l’omonima società ha presentato la documentazione di cui al precedente alinea per l’anno 2022, in relazione all’impianto San Filippo del Mela 220kV; dalla stessa risulta che il Corrispettivo è di segno negativo;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione “costi fissi *benchmark*” si intende, per l’impianto San Filippo del Mela 220kV, il maggior valore tra i costi fissi riconosciuti relativi all’ultimo anno con riferimento al quale è stata effettuata la determinazione del Corrispettivo e i costi fissi stimati per l’anno 2022 che l’utente del dispacciamento ha indicato nell’istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per il medesimo anno;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell’impianto medesimo nell’anno considerato risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la comunicazione Terna, l’omonima società ha inviato all’Autorità i tassi di indisponibilità degli impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi per l’anno di competenza 2022, tra cui l’impianto San Filippo del Mela 220kV; dai dati emerge che si sono verificate le condizioni per la riduzione dei costi fissi *ex* comma 65.22 con riferimento al citato impianto.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di consentire a Terna di acquisire risorse che possono contribuire a compensare almeno parzialmente le partite di segno negativo connesse all'applicazione del regime di reintegrazione agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, A2A riconosca a Terna un acconto del Corrispettivo (di seguito anche: Acconto), con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220kV, ammesso al regime di reintegrazione per l'anno 2022, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, di cui alla comunicazione Terna, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- determinare l'Acconto, per l'impianto San Filippo del Mela 220kV di A2A, come pari alla differenza tra:
 - il margine di contribuzione risultante dalla documentazione di cui alla comunicazione A2A, iscrivendo tra i ricavi l'acconto, di cui al comma 65.30, riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 667/2022/R/eel;
 - il minor valore tra l'importo dei costi fissi rendicontati per l'anno 2022 nella comunicazione A2A, escludendo dall'importo la riduzione dei costi fissi per eccesso di indisponibilità calcolata dall'utente, e i costi fissi *benchmark*; detto valore è ridotto in ragione dell'eccesso di indisponibilità che, con la comunicazione Terna e con riferimento allo specifico impianto, Terna ha indicato rispetto al valore medio storico, secondo quanto previsto dal comma 65.22

DELIBERA

1. di prevedere che A2A ENERGIEFUTURE S.p.A. riconosca a Terna S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220kV, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2022, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che A2A ENERGIEFUTURE S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 luglio 2025;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad A2A ENERGIEFUTURE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini